PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO UTILIZZATO PER L'AVVISTAMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI – VEDETTA NIADA SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ULASSAI.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n.116 del 24/10/2016

CIG 6840788CD4 CUP G37B14000340005

DISCIPLINARE/LETTERA DI INVITO

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo: Euro 65.398,95 (Euro sessantacinquemilatrecentonovantotto/95) oltre IVA.

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.312,42 (euro duemilatrecentododici/42)

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: Euro 63.086,53 (euro sessantatremilaottantase/53)

Importo complessivo dell'appalto compreso di iva al 22% pari a € 79.786,72.

Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, e più in generale, l'intero progetto relativo ai lavori in oggetto, sono visibili e scaricabili sul sito dell'Ente.

Nell'ambito della realizzazione della rete regionale di avvistamento degli incendi boschivi, l'Agenzia Forestas deve procedere alla realizzazione di un fabbricato adibito a vedetta, sito nel territorio del Comune di Ulassai.

In considerazione del valore dell'appalto, ai sensi ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la scelta del contraente sarà effettuata tramite procedura negoziata.

Il presente disciplinare – lettera d'invito - è pubblicato sul sito Web dell'Agenzia.

SERVIZIO TERRITORIALE LANUSEI

Sommario

Art. 1 Oggetto Dell'appalto 3
Art. 2 Luogo di esecuzione 3
Art. 3 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 3
Art. 4 Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi. 4
Art. 5 Avvalimento 5
Art. 6 Termini e modalità di ricezione delle offerte 6
Art. 7 Sopralluogo 8
Art. 8 Garanzie 8
Art. 9 Procedura per l'individuazione del contraente 9
Art. 10 Criterio di aggiudicazione 9
Art. 11 Termine di validità dell'offerta 9
Art. 12 Anomalia delle offerte 9
Art. 13 Sedute di gara 10
Art. 14 Controllo sul possesso dei requisiti 11
Art. 15 Stipulazione del contratto 13
Art. 16 Diritto di accesso 13
Art. 17 Responsabile del procedimento 14
Art. 18 Comunicazioni 14
Art. 19 Richiesta di eventuali chiarimenti 14
Art. 20 Tutela dei lavoratori 14
Art. 21 Subappalto 14
Art. 22 Obblighi di cui alla Legge 136/2010 15
Art. 23 Consegna dei materiali 16
Art. 24 Certificato di regolare esecuzione 16
Art. 25 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi 16
Art. 26 Trattamento dei dati personali 17
Art. 27 Foro competente 17
Art. 28 Norma finale ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Allegati: 17

Art. 1 Oggetto Dell'appalto

L'appalto concerne l'esecuzione dei lavori di realizzazione della vedetta di Niada, in agro del Comune di Ulassai per un importo complessivo, con corrispettivo a corpo, pari ad € 65.398,95, di cui € 63.086,53 per lavori ed € 2.312,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 61 e dell'allegato A al D.P.R. 207/2010, i lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti classifiche e categorie:

- Lavori edili - categoria: OG01, qualificazione obbligatoria, importo: € 57.586,53; classifica I; percentuale rispetto all'importo complessivo: 91,28% prevalente; subappaltabile;

- Impianti per la produzione di energia elettrica - categoria: OG 09, qualificazione obbligatoria, importo: € 5.500,00; classifica I; percentuale rispetto all'importo complessivo: 8,72% non prevalente, subappaltabile.

L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (art. 216 c.15 D.Lgs. 50/2016, art. 12 D.L. 47/2014 comma 2).

Art. 2 Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Località Niada, in agro del comune di Ulassai (OG).

Art. 3 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

A) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti;

a2) Requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83; i concorrenti alla gara devono possedere:

- per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;
- per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

B) REQUISITI DI ORDINE TECNICO - ORGANIZZATIVO

I concorrenti devono possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativi previsti all'art. 90 D.P.R. 207/2010 ossia:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

NEL CASO DI IMPRESE GIÀ IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA RELATIVA AI LAVORI DA ESEGUIRE, NON È RICHIESTA ULTERIORE DIMOSTRAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI.

L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Art. 4 Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 D.Lgs. 50/2016. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 94 DPR n. 207/2010.

In tal caso, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e con riferimento alle associazioni temporanee di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, ed ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime sopra indicate. La mandataria in ogni caso deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e con riferimento alle associazioni temporanee di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) D.Lgs. 50/2016, ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, ed ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) **del** D.Lgs. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori nella categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di **offerta (art. 48 c. 9 D.Lgs. 50/2016),** salve le eccezioni di legge.

Art. 5 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Art. 6 Termini e modalità di ricezione delle offerte

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.

I documenti da presentare e le modalità di presentazione sono i seguenti:

Un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura "NON APRIRE - Contiene offerta per procedura negoziata per la realizzazione di un fabbricato utilizzato per l'avvistamento degli incendi boschivi – vedetta di Niada sita nel territorio del comune di Ulassai – CIG 54396350CF CUP G37B14000340005 – scadenza 12/12/2016 ore 12:00 a sua volta contenente:

I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- a pena di esclusione, in quanto parte essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 83 del codice dei contratti, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rendere utilizzando il modulo predisposto da questa Amministrazione "Allegato B2", con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ***oppure in alternativa*** attestazione di qualificazione in originale (o copia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in classifiche e categorie adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto stabilito rispettivamente all'art. 61, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e all'allegato A dello stesso Regolamento;

- attestazione di avvenuto sopralluogo Allegato D;

- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate all' articolo 8 del presente disciplinare;

- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 e 105 del D.Lgs. 50/2016 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria); la mancata allegazione dell'impegno, ai sensi dell'art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016, comporta l'esclusione dalla gara;

- in caso di partecipazione di raggruppamenti, consorzi o qualora si ricorra all' avvalimento tutta la documentazione indicata rispettivamente all'art. 4 e all'art. 5 del presente disciplinare;

II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta economica " contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" predisposto dall'Ente.

B) **Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 12/12/2016.**

Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate esclusivamente mediante raccomandata o consegnate a mano:

AGENZIA FORESTAS - Servizio Territoriale Lanusei via Piscinas n.5 C.A.P 08045 Lanusei.

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità (comportante di conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti a pena di esclusione), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto il timbro e la firma convalidante in calce ad ogni pagina del documento (salvo sia chiara l'unicità del documento nel qual caso è sufficiente l'apposizione di timbro e firma in fondo allo stesso) e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella in lettere, salvo errore palesemente riconoscibile da parte dei componenti del seggio di gara. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali saranno troncati a tre cifre decimali. In caso di contrasto tra il prezzo offerto e il ribasso percentuale, prevarrà quest'ultimo.

L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art. 7 Sopralluogo

I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un preventivo sopralluogo, da concordare preventivamente contattando il sig. Marco Caboi (Tel. 0782/490721) o il sig. Bruno Mura (Tel. 0782/490721), per verificare le aree interessate dai lavori. Del predetto sopralluogo verrà redatta apposita attestazione in duplice originale, di cui uno per la Stazione appaltante e uno per l'impresa che dovrà allegarlo alla documentazione amministrativa.

La mancata effettuazione del sopralluogo (Allegato D) rappresenta una carenza di un elemento essenziale dell'offerta tale da determinare l'esclusione del concorrente (V. Bando Tipo - Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 AVCP).

Art. 8 Garanzie

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare garanzia secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 1.307,98 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza.

La garanzia provvisoria può essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

Può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unicredit S.P.A.

La suddetta garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La garanzia fideiussoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016, nonché una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione.

L'importo della garanzia di cui all' art. 93 Codice dei Contratti è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Tale riduzione è cumulabili con le altre previste dallo stesso articolo al ricorrere delle condizioni ivi indicate.

Il possesso di tali requisiti deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 9 Procedura per l'individuazione del contraente

L'appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

Le offerte economiche possono essere presentate esclusivamente in ribasso sull'importo netto dei lavori di Euro € **63.086.53** procedendo all' esclusione delle offerte in rialzo.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 10 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a).

Art. 11 Termine di validità dell'offerta

I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 12 Anomalia delle offerte

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Art. 13 Sedute di gara

La gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e quindi il giorno 13/12/2016 con inizio alle ore 10:00 presso la sede dell'Agenzia Forestas Servizio Territoriale Lanusei via Piscinas n.5 C.A.P 08045 Lanusei.

Il seggio di gara procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;

2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;

3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;

4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e alla rilevazione dei prezzi e dei ribassi percentuali offerti;

Tale seduta sarà pubblica. Hanno diritto a richiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni soltanto i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati muniti di apposita delega.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo Posta elettronica certificata, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine al contenuto di documenti presentati.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, verranno esclusi i concorrenti che le hanno presentate.

La valutazione di eventuali offerte anormalmente basse verrà operata in seduta riservata.

Ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto procedimento in cui il Presidente del seggio di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.

L'Agenzia o il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, in osservanza dei principi di concentrazione e continuità delle operazioni di gara, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.

L'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 disciplina la procedura del soccorso istruttorio, mediante la quale possono essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanati, mediante pagamento da parte del concorrente di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non si applica alcuna sanzione.

Art. 14 Controllo sul possesso dei requisiti

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato.

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio. Tale provvedimento acquista efficacia solo alla conclusione con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando.

La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.

L' aggiudicatario dovrà produrre, qualora l'impresa non sia in possesso della attestazione SOA, con riferimento al quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali dichiarati, di seguito indicata:

A dimostrazione dei lavori che presentino una correlazione tecnica oggettiva con quelli in gara, eseguiti direttamente e del loro importo:

a. in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. n. 207/2010, contenenti l'espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito;

b. nel caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, dichiarazione corredata della seguente documentazione:

- concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

- copia del contratto stipulato;

- copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

- copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il requisito è dimostrato anche attraverso l'esperienza professionale del proprio direttore tecnico.

A dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza):

a. per le imprese individuali e le società di persone, dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico), con la prova dell'avvenuta presentazione. A seconda dei modelli di dichiarazione utilizzati, il costo complessivo è rilevabile dal prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF o dal prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Qualora non sia rilevabile dalla dichiarazione dei redditi, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata di documentazione INPS che ne attesti l'importo;

b. per le società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiani e consorzi stabili, bilanci annuali, corredati della relativa nota di deposito e riclassificati in conformità alle direttive europee. Il dato è rilevabile dalla voce "costi per il personale" del conto economico (circolare Ministero LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000);

A dimostrazione della "adeguata" attrezzatura tecnica, di cui le imprese dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio:

a. da parte delle ditte individuali o delle società di persone, quale prova dell'ammortamento, dichiarazioni annuali dei redditi corredate di ricevuta di presentazione, nonché di autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all'attrezzatura tecnica e delle essenziali indicazioni identificative. A seconda dei modelli di dichiarazione, l'ammortamento è rilevabile dal prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o dal prospetto dei dati di bilancio, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Se tali dati non siano rilevabili, la comprova dovrà fornirsi mediante autocertificazione corredata di copia del libro di beni ammortizzabili, vidimato;

b. da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitali, bilanci, riclassificati in base alle normative europee, e relativa nota di deposito. La quota di ammortamento relativa all'attrezzatura tecnica, si evince dalla predetta nota, nel "prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce". Se nella nota non sono riportate tali informazioni, il legale rappresentante è tenuto a comprovare mediante autocertificazione, la ripartizione della cifra prevista alla voce "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" del conto economico. Tale ripartizione è verificabile da parte della stazione appaltante, mediante richiesta di copia del libro dei beni ammortizzabili, vidimato.

I canoni di locazione finanziaria e di noleggio, nei casi in cui l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa, sono comprovati mediante i relativi contratti. (Circolare Ministero LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000).

N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia conforme all'originale.

In caso di R.T.I., ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all' impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.

Qualora non sia prodotta tale documentazione o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla nuova aggiudicazione.

Art. 15 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e ai sensi dell'art. 32 c.10 lettera b) non si applica il termine dilatorio dello stand still di 35 gg per la stipula del contratto. Tale termine dilatorio non si applica anche nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 32, comma 10 , D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Rimane salva l'esecuzione di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di possesso della certificazione di qualità – da segnalare e documentare già in fase di gara – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 Codice Contratti. Le spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 16 Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito;

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

Art. 17 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Marco Caboi.

Art. 18 Comunicazioni

É obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un numero di fax attivo ovvero un indirizzo di posta elettronica (o entrambi), debitamente indicati nel Modello Allegato B.

Art. 19 Richiesta di eventuali chiarimenti

Eventuali chiarimenti di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti via fax al n. 078240052 oppure via mail al seguente indirizzo:

sbusia@enteforestesardegna.it

I chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento al seguente

Indirizzo:

mcaboi@enteforestesardegna.it

L'Agenzia pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.sardegnaforeste.it.

Art. 20 Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 21 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori ed è ammesso alle condizioni ivi previste.

Il ricorso al subappalto deve essere segnalato in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione, con dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, in cui sono indicati, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo o nelle altre forme

consentite.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le lavorazioni sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Art. 22 Obblighi di cui alla Legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto d'appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 23 Consegna dei materiali

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali presso il cantiere in cui si eseguono i lavori deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Art. 24 Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229 DPR 207/2010. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 dello stesso DPR e art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

L'Appaltatore avrà diritto a un pagamento in acconto, in corso d'opera, quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta, raggiunga una cifra pari al 50% del corpo d'opera in esecuzione. Il certificato di pagamento della rata di acconto è emesso dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti non appena raggiunto l'importo previsto e comunque entro il termine di trenta giorni.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il pagamento sarà disposto previa verifica periodica da parte della stazione appaltante, durante il corso dei lavori, della regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Il termine di pagamento della rata di saldo è di trenta giorni decorrenti dalla data della conferma da parte del Responsabile del Procedimento del certificato di regolare esecuzione, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa. In sede di liquidazione finale, previa approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, si procederà altrèsì allo svincolo della

ritenuta dello 0,50 %. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione dei lavori, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

L'Agenzia tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 27 Foro competente

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Lanusei.

Allegati:

Allegato B2	Modello di autocertificazione requisiti art. 90 DPR 207/2010 e subappalto
Allegato C	Modulo dell'offerta economica.
Allegato D	Attestato di avvenuto sopralluogo.

Il Direttore del Servizio

Salvatore Mele